

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. *Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI LODI

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

OGGETTO: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva non svolto in costanza di nomina “come servizio effettivo ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie A.T.A. d’interesse”.

Per il ricorrente:

- **ANTONACI FRANCESCO, nato il 19/11/1972 a VEGLIE (LE) ed ivi residente alla Via Calvario 38, C.F.: NTNFC72S19L711M.**

Rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K) e *Ciro Santonicola* (C.F. SNTCRI84L12C129L), PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e *Ciro Santonicola* dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore;



- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro tempore;

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LODI, in persona del Dirigente pro tempore.

Rappresentati e difesi dalla preposta Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano MI

-RESISTENTI-

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente Antonaci Francesco è un diplomato che aspira a entrare nei profili amministrativi del personale A.T.A. Ha conseguito il diploma di scuola superiore, rilasciato dal Liceo Scientifico "Nino della Notte" di Lecce (conferito il 20 luglio 1992), valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. di III Fascia (allegato 1).

L'istante ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), valida per il triennio 2024-2027 (allegato 2).

In particolare, ha richiesto l'aggiornamento della sua posizione, nelle graduatorie, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

Il candidato ha prestato servizio militare di leva "dall'8 novembre 1994 al 26 ottobre 1995" presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Friuli". Tale servizio militare obbligatorio maturato dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo durante il quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica. Questa circostanza emerge sia dal foglio di congedo (in allegato 3) che da quanto dichiarato nella sezione della domanda denominata "Titoli di Servizio". Il candidato specifica inoltre di essere



"MILITE ASSOLTO", nella sezione della domanda di aggiornamento denominata "ALTRE DICHIARAZIONI".

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito, attraverso il decreto prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024 (allegato 4), l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario), per il triennio scolastico 2024-2027.

Tale decreto prevede, all'allegato A lettera A, quanto segue:

- “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”;
- “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

Con tale differenziazione, si è determinata una evidente discriminazione in termini di valutazione del suindicato titolo, quando il servizio militare/civile è stato svolto non in costanza di nomina.

L'interesse ad agire del patrocinato è legato al riconoscimento "per intero" del periodo di servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, al fine di migliorare la sua posizione nella graduatoria di III Fascia, finalizzata alla stipula dei contratti annuali.

La mancata valutazione piena del servizio militare non in costanza di nomina preclude, di conseguenza, un equo riconoscimento del punteggio, influenzando negativamente sulle chances professionali.

Proprio al fine di “cristallizzare” tale interesse il patrocinato ha inviato, in data 8 luglio 2024, tramite Posta Certificata Legalmail, apposita istanza (allegato 5) al Ministero dell'Istruzione e del Merito (preposta diramazione periferica) per domandare il riconoscimento del punteggio



maggiorato per il servizio militare svolto “non in costanza di nomina”, da includere nella graduatoria di Terza Fascia ATA, per il triennio 2024/2027.

L'Antonaci sostiene che - avendo l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Scolastico) stabilito che il servizio militare di leva sia valido "a tutti gli effetti", e avendo il Consiglio di Stato, attraverso le sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019, confermato tale interpretazione - gli spetterebbe il riconoscimento del punteggio pieno per il suo periodo di servizio militare (dal 08/11/1994 al 26/10/1995). Nello specifico, domanda che gli vengano attribuiti 6 punti, per il triennio 2024/27, in graduatoria Terza Fascia ATA e per i profili professionali di interesse.

Non avendo sortito alcun effetto la sua richiesta, si iscrive il presente ricorso, avente ad oggetto il diritto soggettivo alla piena valutazione del servizio militare di leva "non prestato in costanza di nomina" all'interno delle Graduatorie ATA di terza fascia, per il triennio 2024-2027, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale ostativa.

In particolare, si contesta la differente valutazione del servizio militare di leva o dei servizi sostitutivi assimilati per legge non prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina, chiedendo che venga riconosciuto lo stesso valore a entrambi i tipi di servizio.

PRECISAZIONE IN MERITO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

Francesco Antonaci ha svolto servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario I.T. Antonio Tosi di Codogno, ricadente nella competenza del Tribunale di Lodi. Ha lavorato come Assistente Amministrativo, profilo per il quale era stato inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza per il personale A.T.A.

La durata del contratto (allegato 6) è compresa tra il 13/09/2023 e il 30/06/2024, per un totale di 36 ore settimanali.



MOTIVI DI DIRITTO

1) FUMUS BONI IURIS – PREVALENZA DEL TESTO UNICO SCOLASTICO SULLA REGOLAMENTAZIONE MINISTERIALE.

Il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 Maggio 2024, nell'aggiornare le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, ha differenziato la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello non in costanza di nomina. Tale differenziazione si pone in contrasto con l'art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/1994, che prevede come "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sia valido a tutti gli effetti".

La normativa primaria non distingue, dunque, tra servizio svolto in costanza o non in costanza di nomina, ragion per cui, il decreto in oggetto ha violato il principio di ragionevolezza e di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana.

In sostanza, il Testo Unico Scolastico ha inteso dare attuazione all'art. 52 Cost. secondo il quale il servizio di leva obbligatoria non può pregiudicare la posizione del cittadino che, dovendo adempiere ad un obbligo di legge, vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa.

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla legittimità del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77 di contenuto analogo a quanto previsto nel D.M. ora impugnato, ha rilevato che "il testo del comma 8 del suddetto art. 77, al pari del comma 2 del vigente art. 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al D.Lgs. del 2010, art. 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la



razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio, nell'interesse della nazione, ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 8 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e art. 2050, comma 1). Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha reso nulla, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la piena valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 29/12/2021, n. 41894; nello stesso senso, Cass. civ. sez. lav., 23/11/2021, n.36354; Cass. civ. sez. lav., 10/11/2021, n.33153, oltre alla giurisprudenza richiamata in ricorso).

Tra l'altro, il decreto ministeriale citato non fornisce nemmeno una motivazione adeguata per giustificare la disparità di trattamento tra il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina. La mancanza di una chiara e ragionevole spiegazione costituisce un difetto motivazionale che rende il provvedimento arbitrario, nonché lesivo del diritto del ricorrente.

La decisione del Ministero di non riconoscere il servizio militare prestato fuori dalla nomina scolastica non è adeguatamente motivata, contravvenendo ai principi di trasparenza e buona amministrazione. La mancanza di una spiegazione chiara e dettagliata sulle ragioni di tale esclusione rende il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione.

II) ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 66/2010: *I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi*



con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Inoltre, tali periodi sono valutati anche se prestati in pendenza di rapporto di impiego.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 adottata dal Ministero, che limita la piena valutazione del servizio militare al solo periodo "in costanza di nomina", contraddice la corretta applicazione della norma. Secondo l'art. 2050, i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Inoltre, il comma 2 della norma specifica che tali periodi sono valutati anche se prestati in pendenza di rapporto di impiego, *ma non limita la portata del comma 1, come chiarito, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8586/2024.*

Se ne deduce che la lettura integrata dei commi dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 chiarisce come i periodi di servizio militare siano pienamente valutabili, quale servizio effettivo, anche se prestati in pendenza di rapporto di lavoro, senza limitare la portata della norma.

III) Illegittimità della condotta ministeriale alla luce della prevalente giurisprudenza

- **Consiglio di Stato, sentenza n. 1720/2022.**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1720/2022 (c.f.r. sentenza n. 3423/2022), riferendosi esplicitamente al personale Ata, ha sancito che il servizio militare del dipendente prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie deve essere valutato per intero, anche se svolto in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

In particolare, l'Autorevole Consesso ha precisato che:

-l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit.;

-che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente e pienamente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice



conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

- **Corte di Cassazione, ordinanza n. 5679/2020.**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, ha chiarito che il servizio militare debba essere valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010. L'art. 2050 citato va interpretato nel senso che il servizio di leva e quello civile sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro.

- **Corte di Appello di Milano, sentenza n. 789/2023 e Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 742/2024 pubbl. il 18/03/2024.**

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 789/2023, ha rilevato che il D.M. 50/2021 ha limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994. L'interpretazione della parte ministeriale contrasta chiaramente con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e diritto al lavoro (art. 4 Cost.), posto che il servizio militare deve essere valorizzato in ogni caso, a prescindere dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

PERICULUM IN MORA – DANNO IRREPARABILE DA CHANCE PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLE TEMPISTICHE STRINGENTI.

Il periculum in mora nel caso di specie è di estrema urgenza e gravità, in considerazione delle imminenti scadenze delle procedure di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2024-2027.

Il ricorrente dispone di un lasso di tempo estremamente limitato - entro agosto 2024, data di pubblicazione delle graduatorie - per ottenere il riconoscimento del diritto alla piena valutazione del servizio militare non prestato in costanza di nomina. Senza un tempestivo intervento, la



posizione del patrocinato sarà irrimediabilmente pregiudicata nelle graduatorie, con conseguenze disastrose sulle sue prospettive professionali:

1. Compromissione delle chances di ottenere incarichi per l'a.s. 2024/2025, con assegnazioni a partire dal 1° settembre 2024. Ogni giorno di ritardo riduce drasticamente le possibilità di impiego;
2. Grave ostacolo al raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l'immissione in ruolo, allontanando a tempo indeterminato la stabilizzazione lavorativa;
3. Accumulo di un crescente e incolmabile distacco rispetto ai colleghi che beneficiano della corretta valutazione, con effetti pregiudizievoli destinati a protrarsi per l'intero triennio di validità delle graduatorie;
4. Impossibilità di rettificare la posizione fino al successivo aggiornamento tra tre anni, cristallizzando una situazione di svantaggio competitivo irreparabile;
5. Danno alla professionalità non risarcibile per equivalente, con perdita irrecuperabile di opportunità formative e di crescita professionale.

L'urgenza è massima: ogni ritardo nella decisione, inevitabile nelle tempistiche ordinarie, renderebbe vana la tutela invocata. Solo un provvedimento immediato può impedire il verificarsi di un pregiudizio grave e irreparabile alla carriera del ricorrente, salvaguardandone le legittime aspirazioni professionali e il diritto ad una valutazione equa e meritocratica della propria posizione.

Tutto ciò considerato, l'istante

RICORRE

All'intestato Tribunale Ordinario di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:

CONCLUSIONI



Previa fissazione dell'udienza camerale e con disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente:

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ANTONACI FRANCESCO, C.F.: NTNFNC72S19L711M alla piena valutazione, in termini di punteggio (punti 6) del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina - alla pari del servizio militare svolto in costanza di nomina - ai fini dell'inserimento/aggiornamento della posizione nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024-2027, nella provincia e sui profili professionali d'interesse;

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di specifica competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio (punti 6) connesso al servizio militare di leva svolto dal 08/11/1994 al 26/10/1995 e alla migliore collocazione nelle graduatorie, per i profili professionali d'interesse.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Diploma di scuola superiore del ricorrente, rilasciato dal Liceo Scientifico "Nino della Notte" di Lecce il 20 luglio 1992;
- 2) Domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto del personale ATA, per il triennio 2024-2027;
- 3) Foglio di congedo militare attestante il servizio militare di leva svolto dall'8 novembre 1994 al 26 ottobre 1995;



- 4) Decreto Ministeriale n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024 del 21 maggio 2024
- 5) Istanza inviata via PEC in data 8 luglio 2024 al Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento del punteggio maggiorato per il servizio militare svolto non in costanza di nomina;
- 6) Contratto di lavoro presso l'Istituto Tecnico Agrario I.T. Antonio Tosi di Codogno per il periodo 13/09/2023 - 30/06/2024;
- 7) Giurisprudenza favorevole.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 29.07.2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

